



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI 2, DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI,
DISTRETTUALI E DIPARTIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

1	PREMESSA.....	2
2	DEFINIZIONI.....	3
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
4	TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI.....	6
5	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
6	FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE	8
7	SISTEMA DI PESATURA	15
8	RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	16
9	DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA	17
10	LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO	19
11	TRASPORTO.....	19
12	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE	21
13	REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)	24
14	PERSONALE DEL FORNITORE.....	25
15	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	26
16	DIRITTO DI SCIOPERO	26
17	REFERENTE DEL FORNITORE.....	27
18	VARIAZIONI DELLE QUANTITA'	27
19	CONTATTI DEL FORNITORE	27
20	SERVIZIO DI REPORTISTICA	27

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie:

LOTTO 1	- Azienda Ospedaliera di Bologna
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
	- Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
	- Istituto Ortopedico Rizzoli
	- Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a.
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
	- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)
LOTTO 2	- Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
	- Azienda Ospedaliera di Modena
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
	- Azienda Ospedaliera di Parma
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
	- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
- Ospedale di Sassuolo S.p.a.	

E' escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di

cui al DPR 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell'Allegato 7 Dettaglio della Fornitura.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

- a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- b) fornitura di contenitori ed etichette;
- c) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
- d) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
- e) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
- f) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
- g) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- h) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc) ove richiesta;
- i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..

2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

Intercenter - ER: l'Agenzia che svolge il ruolo di centrale di committenza.

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.

Aziende: le Aziende Sanitarie/Ospedaliere presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti.

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale":

- gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti;
- gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13.

Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.

Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda, un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuata dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende).

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- **esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), come indicato nel paragrafo 4 e compilazione delle relative schede ADR;

- **fornitura** di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);
- **pesatura dei rifiuti**, come specificato nel paragrafo 7;
- **rilevazione della radioattività**, come specificato nel paragrafo 8;
- **caricamento sui mezzi e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 11, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;
- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **intervento di bonifica** in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 13;
- **trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- **supporto tecnico e normativo**: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie Contraenti nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato 7 Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, lo stato fisico del rifiuto, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del

ritiro, eventuale presenza di sistemi di raccolta dei rifiuti (es. cisterne, campane di vetro, roll container, ecc.).

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 5.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria.

Le successive analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 6 all'anno per singola Azienda Sanitaria. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle sopra previste e già comprese nel servizio, potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.

5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Aziende Sanitarie inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici e tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro **7 giorni solari** dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro **15 giorni solari** dalla data di richiesta.

Entro **30 giorni solari** dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Tale documento deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- luoghi di produzione interessati;
- dotazioni, attrezzature, ecc dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- frequenza delle attività, in particolare consegna dei contenitori e raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio.

L'Azienda, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

1. accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
2. inviare le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, deve riformulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e inviarlo, modificato, entro i successivi **10 giorni solari**, pena l'applicazione delle penali.

6 FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE

Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell'imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- non contenere lattice ("*latex free*"), né sostanze clorurate;

- per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'offerente deve allegare all'Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
- ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* – 18 02 02*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi. Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo fax o per posta elettronica o al *numero dedicato* di cui al paragrafo 19.

Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<i>06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio</i> <i>18 01 10 Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</i>

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

Per i termometri a mercurio:

§ **Contenitori rigidi** a bocca larga, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 1 litro provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

Per gli sfigomanometri:

§ **Contenitori rigidi**, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 30 litri, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

§ **Contenitori rigidi**, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5 provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

08 03 17 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose*

08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

§ **Sacco in plastica**, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.

09 01 01 Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa*

09 01 04 Soluzioni fissative*

09 01 05 Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio*

13 02 05 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati*

13 02 08 Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione*

16 01 14 Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose*

16 03 03 Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose*

16 07 08 Rifiuti contenenti olio*

16 07 09 Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose*

16 10 01 Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose*

18 01 06 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose*

18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

§ **Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi** (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolosi. Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

§ **Cisterne** in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto indicativamente da 500 e 1.000 litri.

§ **Altre attrezzature:** vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra.

§ **Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi** in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.

*09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)*

*09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)*

§ **Contenitori rigidi**, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi in vetro

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi in vetro

17 02 03 Plastica

17 04 03 Piombo

17 04 05 Zinco

20 01 01 Carta e cartone

20 01 02 Vetro

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 40 Metallo

20 03 07 Rifiuti ingombranti

§ **Sacchi in plastica**, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati.

§ **Bidoni** carrellati di capacità indicativa di 120 e 240 litri.

§ **Contenitori rigidi**, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.

§ Per grandi quantità dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a

TIPOLOGIA DI CONTENITORE
scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri)
<p>15 01 10* <i>Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i></p> <p>15 02 02* <i>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i></p> <p>15 02 03 <i>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i></p> <p>17 04 09* <i>Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose</i></p>
<p>§ Contenitori di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc) , movimentabili con un transpallet.</p> <p>§ Sacchi in plastica impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO.</p>
<p>16 01 03 <i>Pneumatici fuori uso</i></p> <p>16 02 11* <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></p> <p>16 02 13* <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12</i></p> <p>16 02 14 <i>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13</i></p> <p>16 05 04</p> <p>16 02 16 <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i></p> <p>19 09 05 <i>Resine a scambio ionico saturate o esaurite</i></p>
<p>§ Piccole quantità: Contenitori rigidi resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.</p> <p>§ Grandi quantità: Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet</p>
<p>16 05 06* <i>Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</i></p>
<p>§ Contenitori rigidi resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.</p>
<p>16 06 <i>Batterie ed accumulatori</i></p>
<p>§ Contenitori rigidi, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili; - indicativamente da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri per le UU.OO.; - indicativamente da 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

18 01 03*

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

§ **Sacchi in plastica**, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura (indicativamente 10 cm).

§ **Contenitori esterni** rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.

§ **Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti**, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti.

Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio:

- devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12;
- "da tasca" e "da zaino" per assistenza extraospedaliera;
- a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm);
- contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;
- contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia.

L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

18 01 04 - 18 02 03

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>§ Sacchi in plastica di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l'Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica</p> <p>§ Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.</p>
<i>18 01 08*Medicinali citotossici e citostatici</i>
<p>§ Contenitori rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60.</p> <p>§ Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all'interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p>
<i>18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</i>
<p>§ Sacchi in plastica di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.</p> <p>§ Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.</p> <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio</p>
<i>19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</i>
§ Contenitori rigidi di varie volumetrie in materiale idoneo per il contenimento dei rifiuti
<i>20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i>
<p>Per i neon:</p> <p>§ Contenitori rigidi di varia volumetria.</p>

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

7 SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- § tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- § regolati ogni volta che sia necessario;
- § identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- § protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- § utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- § deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- § deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso del carico prelevato);
 - data e orario dell'operazione di carico/scarico;
 - numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
 - numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- § il peso dei contenitori pieni;
- § il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

8 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il

livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

9 DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA

Nell'Allegato 7 è riportata la presenza eventuale di aree di deposito temporaneo presso le strutture sanitarie.

La Ditta Concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, ecc.), coerente e adeguata con l'attuale dotazione riportata nell'Allegato 7, tenuto conto

della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2009 n. 1155 "Approvazione delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici prodotti nelle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna". Il Fornitore deve:

- consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate;
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

Rispetto ai laboratori e alle anatomie patologiche in cui è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antitraboccamento: deve essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la

verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

10 LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato 7 si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione a mezzo fax o e-mail da parte del Referente dell'Azienda.

Il Fornitore è tenuta, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

11 TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia

riscontrata al Referente dell'Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalare la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 35. Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'Azienda può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di tale Consulente al fine di prevenire i rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti le attività di cui al presente Capitolato.

12 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire le informazioni sulla destinazione finale del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, devono essere identificati almeno 2 impianti di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2, derivanti da attività sanitarie

e invio della documentazione al Referente dell'Azienda. Nella Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve inserire una tabella contenente alcune informazioni di dettaglio solo per i codici CER richiesti dalle Aziende Sanitarie in relazione ai Lotti per cui si presenta offerta:

Codice CER	AO BO	ASL BO	AO FE	ASL FE	ASL IM	I.O.R.	MHR	ASL FO	ASL RN	ASL RA	ASL CE	IRST	AO RE	ASL RE	AO MO	ASL MO	AO PR	ASL PR	ASL PC	OSP SAS
06 04 04*		√	√	√						√	√		√	√	√	√	√		√	√
08 03 17*																			√	
08 03 18	√	√		√	√	√			√		√	√		√			√	√		
09 01 01*		√	√	√		√		√		√			√	√	√			√		
09 01 04*		√	√	√		√		√		√			√	√	√	√				
09 01 05*											√									
09 01 07	√	√	√							√	√		√	√	√	√			√	
09 01 08		√			√	√				√					√					
13 02 05*													√							
13 02 08*	√					√														
15 01 01			√							√			√			√				
15 01 02										√						√	√			
15 01 03										√	√		√							
15 01 04										√	√								√	
15 01 06										√										
15 01 07		√				√	√			√						√	√	√		
15 01 10*		√	√					√		√	√		√	√	√		√		√	√
15 02 02*		√	√			√		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	
15 02 03		√				√					√	√			√	√	√			
16 01 03											√									
16 01 14*	√																			
16 02 11*	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
16 02 13*	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
16 02 14	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16 02 16										√										
16 03 03*		√																		
16 05 06*	√	√	√	√				√		√			√						√	√
16 06 01*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√			√	√
16 06 02*		√	√					√	√	√			√	√	√	√	√		√	√
16 06 04		√		√						√	√	√	√	√		√	√	√		
16 06 05		√	√							√	√				√	√			√	
16 07 08*					√			√												
16 07 09*																			√	

Codice CER	AO BO	ASL BO	AO FE	ASL FE	ASL IM	I.O.R.	MHR	ASL FO	ASL RN	ASL RA	ASL CE	IRST	AO RE	ASL RE	AO MO	ASL MO	AO PR	ASL PR	ASL PC	OSP SAS
16 10 01*												√								
17 02 03		√																		
17 04 03	√	√	√	√					√		√		√						√	
17 04 05	√	√		√		√				√	√		√			√				
17 04 09*							√													
18 01 03*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18 01 04	√	√				√									√					
18 01 06*	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18 01 07			√	√				√	√	√	√				√		√	√	√	
18 01 08*	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
18 01 09	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
18 01 10*		√			√				√	√					√	√	√		√	
18 02 02*		√	√	√				√	√	√	√					√		√	√	
18 02 03	√																			
19 08 14	√							√	√											
19 09 05						√		√		√	√			√	√					
20 01 21*	√	√	√	√		√		√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	
20 01 01	√	√		√		√					√		√	√						
20 01 02	√																			
20 01 25	√								√											
20 01 34	√																			
20 01 38	√	√				√														
20 01 40				√																
20 03 07		√		√		√				√						√		√		

Le informazioni da riportare in offerta sono le seguenti:

- § l'impianto/gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;
- § a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del DLgs 152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- § nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (sterilizzazione o una delle operazioni indicate dai codici D13, D14, D15, R12, R13), la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;

§ nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

13 REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)

Premesso che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. SISTRI) e che, successivamente, è stato più volte prorogato il termine per l'istituzione di detto sistema e considerate le possibili ulteriori proroghe e/o modifiche normative o regolamentari, il ritiro dei rifiuti su richiesta della singola Azienda Sanitaria deve essere accompagnato anche da Formulario di identificazione conforme al D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D.

Il Fornitore deve inoltre collaborare con l'Azienda alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato anche in relazione al debito informativo delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione.

Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Aziende Sanitarie nella gestione anche accentrata dei registri.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e i contenuti della nota Prot. N. 3239/C5AMB/C7SAN del 19/07/2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link http://regioni.it/home_art.php?id=89, nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.

14 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del

servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende.

Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle singole Aziende sanitarie

15 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie Contraenti e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

16 DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data

effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

17 REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

18 VARIAZIONI DELLE QUANTITA'

Qualora in una o più Aziende Sanitarie Contraenti, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche tali da non consentire la completa esecuzione della prestazione richiesta nell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all'Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti importi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda Sanitaria Contraente che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

19 CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

20 SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia e a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.

A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotto

- tipologia e numero di contenitori utilizzati
- altre informazioni espressamente richieste dall'Agenzia e/o dall'Azienda Sanitaria contraente

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato dall'Agenzia e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.